INDICE

PRINCIPI DEL DIRITTO 1

LA PROPRIETÀ PRIVATA 5

STORIA DELL'URBANISTICA 9

IL GOVERNO DEL TERRITORIO 16

PIANI DIRETTIVI 18

PF E PRG 20

PIANI ATTUATIVI 29

L'ESPROPRIAZIONE 35

DIRITTO EDILIZIO 45

CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI/ATTI ABILITATIVI 48

REGIME ATTUALE ATTI ABILITATIVI ↔ INTERVENTI 53

DICHIARAZIONE INIZIO ATTIVITÀ 56

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ 58

PERMESSO DI COSTRUIRE 60

SPORTELLO UNICO EDILIZIA 69

IMPUGNAZIONE DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI 69

PROCEDURE DI FINE LAVORI 70

ABUSIVISMO E SANZIONI: AMMINISTRATIVE 72

" : CIVILI 79

" : FISCALI 80

" : PENALI 81

LOTTIZZAZIONE ABUSIVA 83

SANATORIE 85

CONDONO 87

CONTRATTI 88

APPALTI 89

MASTER COPY

Tel. 388/9837745

CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI: ART 1 95
ART 2 96
ART 3 97
ART 6 99
ART 10 100
PROCEDURE 101
ART 26 104
CONCESSIONE DEI SERVIZI (ART 30) 106
ART 34 108
REQUISITI 110
ART 49 114
DOCUMENTAZIONE GARE 115
PROCEDURA APERTA 117
PROCEDURA RISTRETTA 119
PROCEDURA NEGOZIATA 120

MASTER COPY
Tel. 388/9837745

MASTER COPY
Tel. 388/9837745

PRINCIPI DEL DIRITTO

IL DIRITTO È L'ESPRESSIONE DI UN CONTESTO SOCIALE FINALIZZATO A REGOLARLO. DISPONE REGOLE CHE NE DETERMINANO LA CONDOTTA E CHE SONO VALIDE SULLA POPOLAZIONE CHE LE DETERMINA ENTRO UN CERTO TERRITORIO. ESSE SONO VALIDE ANCHE SU COLORO CHE QUEL TERRITORIO ATTRAVERSANO E/O CHE VI OPERANO.
IL DIRITTO DISPONE LE PROCEDURE TRAMITE LE QUALI LE LEGGI VENGONO CREATE, MODIFICATE E ANCHE LE PROCEDURE IN CASO QUESTE VENGANO VIOLATE. PRINCIPIO FONDAMENTALE CONSISTE NELLA SEPARAZIONE DEI POTERI AVVENUTA A PARTIRE DALLA RIVOLUZIONE FRANCESE.

SEPARAZIONE DEI POTERI { LEGISLATIVO
ESECUTIVO
GIUDIZIARIO

QUESTO È UN ESEMPIO DI ORDINAMENTO GIURIDICO (IUS = LEGGE/DIRITTO) CHE GARANTISCE L'ESISTENZA DI UNA LEGISLAZIONE OVVERO UN INSIEME DI LEGGI. L'ORDINAMENTO GIURIDICO È IDENTIFICATO ATTRAVERSO I PRINCIPI DI POPOLO, TERRITORIO E SOVRANITÀ.

GERARCHIA

VI È UNA GERARCHIA DELLE FONTI DEL DIRITTO SECONDO LA QUALE ALCUNE LEGISLAZIONI (INTESE COME INSIEME DI LEGGI) SONO SUBORDINATE AD ALTRE PER ORDINE D'IMPORTANZA E SECONDO CUI POSSIAMO SUDDIVIDERE LE LEGGI IN PRIMARIE E SECONDARIE

- LEGGI PRIMARIE: - COSTITUZIONE
  - LEGGI COSTITUZIONALI
  - LEGGI ORDINARIE
  - ATTI LEGISLATIVI (DECRETI)
- LEGGI SECONDARIE: - NORME DELLA P.A.: DISCIPLINANO E REGOLANO L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO

MASTER COPY
Tel. 388/9837745

MASTER COPY

Tel. 388/9837745

- REGOLAMENTO DEGLI ENTI LOCALI: PUBBLICATI NELL'ALBO PRETORIO
- CIRCOLARI: ATTI DI INTERPRETAZIONE ALLE NORME, VIGONO SOLTANTO ALL'INTERNO DEL SINGOLO ENTE

VI È POI UNA GERARCHIA LEGATA ALLA SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN ENTI AMMINISTRATIVI (REGIONI/PROVINCIE/COMUNI) ALLA QUALE SI FA CORRISPONDERE UNA CERTA PARTIZIONE DEL POTERE E DIVISIONE DELLE LEGISLAZIONI. QUESTO TIPO DI VISIONE È VENUTO RAFFORZARSI CON LA RIFORMA COSTITUZIONALE DEL 2001 E SI BASA SUI PRINCIPI DI:

- SUSSIDIARIETÀ VERTICALE: PLURALISMO ISTITUZIONALE / LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE DEVONO ESSERE ESERCITATE DAGLI ENTI PIÙ VICINI AI CITTADINI
- SUSSIDIARIETÀ ORIZZONTALE: LE FUNZIONI DI TIPO STATALE DEVONO ESSERE ESERCITATE DA COLORO CHE STANNO A METÀ TRA I CITTADINI E LO STATO.

IN QUESTO SENSO LE LEGGI SI DIVIDONO IN:

- LEGGI NAZIONALI
- LEGGI REGIONALI
- LEGGI PROVINCIALI
- LEGGI (O MEGLIO NORME) COMUNALI

VI È POI DA METTERE A MONTE DI QUESTA GERARCHIA TUTTO IL DIRITTO DI FORMA COMUNITARIA (EUROPEA), DIRETTIVE E PRINCIPI EUROPEI DEVONO VENIRE OSSERVATI DALLE LEGISLAZIONI DEI SINGOLI STATI CON COMPETENZA REGOLATA DAL TRATTATO EUROPEO 1957 A CUI È ASSOCIATA LA CORTE DI GIUSTIZIA DELLA COMUNITÀ EUROPEA

COSTITUZIONE ITALIANA 1948

INSIEME DI ARTICOLI CHE FUNGONO DA PRINCIPI PER TUTTA LA LEGISLAZIONE SUCCESSIVA CHE È SUBORDINATA ALLA COSTITUZIONE.

ART 1: "L'ITALIA È UNA REPUBBLICA FONDATA SUL LAVORO, LA SOVRANITÀ APPARTIENE AL POPOLO CHE LA ESERCITA NEI LIMITI DELLA COSTITUZIONE"

DA TALE ARTICOLO SI DEDUCE CHE LA COSTITUZIONE COSÌ COME LA FORMA REPUBBLICANA È VINCOLATA ED INSOSTITUIBILE, È INOLTRE OBBLIGATORIA LA SOTTOPOSIZIONE DI OGNI LEGGE IN QUANTO ESPRESSIONE DELLA SOVRANITÀ ALLA COSTITUZIONE STESSA.

LEGGI DI REVISIONE DELLA COSTITUZIONE

ATTE A MODIFICARE GLI ARTICOLI DELLA COSTITUZIONE.

LEGGI ORDINARIE

LEGGI EMANATE PER APPROVAZIONE DALLE DUE CAMERE, PARLAMENTO E SENATO. TALE APPROVAZIONE AVVIENE TRAMITE IL FATTO CHE ENTRAMBE LE CAMERE APPROVINO LO "STESSO" TESTO DI UNA PROPOSTA DI LEGGE FATTA A PARTIRE DA UN GRUPPO DI PARLAMENTARI. SE QUESTA VIENE APPROVATA IN UNA CAMERA PASSA POI NELL'ALTRA PER L'APPROVAZIONE ULTERIORE, NEL CASO ESSA PUÒ VENIRE RIMANDATA INDIETRO (NAVETTA) PER MODIFICHE. UNA VOLTA CHE È STATA APPROVATA ANCHE NELLA SECONDA CAMERA QUESTE VENGONO PROMULGATE E PUBBLICATE SULLA GAZZETTA UFFICIALE ITALIANA TRAMITE LA QUALE I CITTADINI POSSONO E "DOVREBBERO" CONOSCERNE L'ESISTENZA, GLI ORGANI PROMULGATORI SI AVVALGONO DEL PRINCIPIO DI CONOSCIBILITÀ SECONDO CUI, UNA VOLTA PUBBLICATA, LA LEGGE È DA CONSIDERARE COME NOTA A TUTTI: "IGNORANTIA LEGIS NON ESCUSA". LA LEGGE ENTRA IN VIGORE SECONDO QUANTO STABILITO DAL LEGISLATORE O ALTRIMENTI DOPO 15 GIORNI. LA SI RITIENE VALIDA